



Comune di Castione Andevenno

Provincia di Sondrio

PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

ARGOMENTO	PAGINA
1. DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Norme di riferimento	3
Art. 2 Oggetto del piano	3
Art. 3 Definizione di "cessione ai fini solidaristici"	3
Art. 4 Soggetti	4
Art. 5 Merci oggetto di cessione	4
Art. 6 Piano comunale e individuazione delle aree	4
Art. 7 Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico	5
Art. 8 Prescrizioni per l'occupazione su area pubblica	6
2. DISPOSIZIONI FINALI	6
Art. 9 Responsabilità	6
3. SANZIONI	7
Art. 10 Sanzioni	7
4. VIGILANZA	7
5. ENTRATA IN VIGORE	7

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme di riferimento

LEGGI E INDIRIZZI REGIONALI

- Legge Regionale 24 settembre 2015, n. 24 (Integrazioni alla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6). Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere);
- D.G.R. 18 aprile 2016 n. X/5061 (Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici).

ALTRE DISPOSIZIONI

- disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia;
- disposizioni contenute nel presente regolamento comunale.

Articolo 2 - Oggetto del piano

1. Il presente piano disciplina, sul territorio comunale, la gestione delle attività occasionali di cessione, da parte di enti non commerciali, di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate a fronte di un'offerta e con scopo solidaristico di sostegno ad enti e iniziative di beneficenza, caritatevoli, di ricerca e comunque non a carattere commerciale né professionale.
2. Le attività di cui al presente piano possono essere effettuate su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico.
3. L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile:
 - alle norme sul commercio in sede fissa (D.Lgs. n. 114/1998 e L.R. n. 6/2010);
 - alle norme sul commercio su aree pubbliche (L.R. n. 6/2010);
 - alle norme sui sistemi fieristici (Legge n. 7/2001 e L.R. n. 30/2002);
 - alle norme in materia di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) di cui all'art. 19 L. 241/1990 e succ. modif. ed integraz..

Articolo 3 - Definizione di "cessione ai fini solidaristici"

1. Per "**cessioni ai fini solidaristici**" si considerano le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all'art. 5 in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
2. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del T.U.I.R. e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs, n. 460/97.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente piano le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:
 - qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione);

- qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Articolo 4 - Soggetti

1. Le cessioni di cui al precedente art. 3 possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

Articolo 5 - Merci oggetto di cessione

1. Le cessioni ai fini solidaristici possono riguardare:
 - prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
 - prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

Articolo 6 - Piano comunale e individuazione delle aree

1. Per lo svolgimento delle cessioni in oggetto sono individuate le seguenti aree pubbliche, dove si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali (scuole, asilo, uffici pubblici, ecc.), con l'obiettivo di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali:
 - piazzale Municipio – Via Roma
 - area scuola/Biblioteca – Via Vanoni
 - piazzale ambulatorio – Via Vanoni
 - parcheggio Chiesa Parrocchiale – Via Roma
 - piazzale fontanello – Via Vanoni
 - piazzale ex scuola Bonetti
2. Per lo svolgimento delle cessioni ai fini solidaristici su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, dovrà essere osservata una distanza minima di mt. 50 rispetto agli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione ai fini solidaristici.
3. Il numero massimo di iniziative annuale è pari **10 (dieci)**.
4. Il numero massimo di iniziative che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale è pari a 4 (quattro).
5. Il posteggio, mediante occupazione di gazebo e/o tavolo, dovrà avere una dimensione max di mt. 4x4.
6. Nella stessa area non potranno essere effettuate più di *due iniziative* consecutive di cessione ai fini solidaristici dello stesso prodotto, dovranno essere avvicendate iniziative

di una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

7. La durata massima di ogni iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

Articolo 7 - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

1. Gli Enti che intendono svolgere le attività di cui all'art. 3, devono segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:

- una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui all'art. 4 "soggetti";
- una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

2. In ottemperanza al presente comma, gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici, possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i..

3. La documentazione fornita al Comune deve sempre essere aggiornata a cura dell'Ente.

4. In caso di svolgimento dell'attività **su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica**, l'Ente presenta al Comune una *domanda di concessione di suolo pubblico* per lo svolgimento dell'attività di "cessioni ai fini solidali", sia quando effettuata su suolo pubblico che su suolo privato in disponibilità pubblica, **almeno 30 giorni prima dell'iniziativa**, corredata dei seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione ai fini solidaristici, determinata ai sensi del precedente art. 6;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

5. In caso di pluralità di iniziative, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. Qualora le domande presentate eccedano il limite massimo annuale di cui all'art. 6, saranno valutate da parte del Responsabile di Servizio secondo l'ordine cronologico, l'oggetto dell'evento e la finalità dell'iniziativa ed in deroga autorizzate oppure sarà comunicato il relativo diniego.

6. L'ufficio una volta ricevuta la domanda verifica che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti previsti, nonché tutte le prescrizioni di cui al successivo art. 8.

7. In caso di svolgimento dell'attività **su aree private aperte al pubblico**, l'ente presenta una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 4. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere

trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata *almeno 15 giorni dell'evento*. L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.

8. Le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale (ove esistente), possono essere concesse in deroga, ma deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione ai fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Articolo 8 - Prescrizioni per l'occupazione su area pubblica

1. Il Comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:
 - non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
 - non danneggiare la sede stradale;
 - non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
 - non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
 - non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.
2. L'attività di cui al comma 1 deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui all'art. 7 comma 4. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.
3. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.
4. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:
 - indicazione dell'ente promotore;
 - scopo perseguito con la raccolta fondi;
 - la dizione "*offerta libera*", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.
5. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.
6. Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, ma a rotazione sulle aree individuate dal Comune all'art. 6.

2. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 - Responsabilità

1. Ad eccezione delle iniziative alle quali l'Amministrazione decida di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività di cessione ai fini solidaristici.

3. SANZIONI

Articolo 10 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali e tributarie e altre violazioni di legge, le violazioni al presente piano sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00 previste dall'articolo 29 bis della L.R. n. 6/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 24/2015.
2. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

4. VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare il presente piano gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, qualora esistente, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

5. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente piano (regolamento), ai sensi dell'art. 5 comma 3 dello Statuto, entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di 10 giorni.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente piano cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente piano, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.